

Avv. Antonio Camarca
Patrocinante in Cassazione
Via Giacomo Leopardi, 4 – 80022 ARZANO (NA)
☎ / 📠 081.731.75.59
✉ avv.antonio.camarca@postecert.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO -
ROMA**

ATTO DI COSTITUZIONE EX ART. 48 C.P.A.

Per: la dott.ssa **Bianco Maira**, nata a Napoli (NA) il 24.09.1990, C.F. BNCMRA90P64F839V, residente in Arzano (NA) alla Via Rimini n. 10, elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla Via G. Leopardi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Camarca (C.F. CMR NTN 78D23 F839Y), dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata in calce al ricorso straordinario trasposto, e che indica per l'invio delle comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.antonio.camarca@postecert.it, da valersi a tutti gli effetti di legge quale domicilio digitale o in alternativa numero di telefax 081.731.75.59

CONTRO

Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma (RM) al Viale di Trastevere, 76/A (PEC REGINDE: uffgabinetto@postacert.istruzione.it), rapp.to e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 (PEC REGINDE - PEC indicata nell'atto di opposizione: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

NONCHÉ

sig.ra **Cammisa Francesca**, dom.ta presso la sede di servizio I.C. Romeo Cammisa, Via S. Di Giacomo, 3 – CAP 80029 Sant'Antimo (NA)

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

a) *in parte qua* del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato

il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021, in particolare dell'Allegato "*A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. - Avvertenze*", laddove al punto "F" si precisa che "*Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà*" e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell'Allegato "*A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo*", laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà;

b) *quatenus opus* della summenzionata nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021;

c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresa la Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, ed in particolare la nota n. 4 della allegata Tabella di valutazione dei titoli;

d) della nota dell'USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell'11/08/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024;

e) delle relative graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 pubblicate in data 11.08.2021 sui siti web ufficiali di tutte le istituzioni scolastiche indicate dalla ricorrente nella propria domanda di immissione/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo, ove è inserita con il punteggio di 54,95.

Con atto previamente notificato alla controinteressata sig.ra Cammisa Francesca in data 9.12.2021 e poi spedito a mezzo posta raccomandata in pari data alla sede del Ministero dell'Istruzione, la ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con atto notificato al sottoscritto procuratore in data 28 febbraio 2022, il Ministero dell'Istruzione ha presentato atto di opposizione ex art. 10 del d.p.r. n. 1199 del 1971, chiedendo che il menzionato ricorso straordinario fosse deciso in sede giurisdizionale.

L'articolo 48 del c.p.a. prevede che *«Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dal comma 1. Il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale. Qualora l'opposizione sia inammissibile, il tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria»*.

Con il presente atto si chiede, pertanto, la trasposizione del ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

“A S.E. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORRE IN VIA STRAORDINARIA

la dott.ssa **Bianco Maira**, nata a Napoli (NA) il 24.09.1990, C.F. BNCMRA90P64F839V, residente

in Arzano (NA) alla Via Rimini n. 10, domiciliata ai fini del presente ricorso in Arzano alla Via G. Leopardi n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio Camarca, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura allegata in atti, il quale indica per l'invio delle comunicazioni il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.antonio.camarca@postecert.it o in alternativa numero di telefax 081.731.75.59

CONTRO: Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma (RM) al Viale di Trastevere, 76/A
NONCHE': sig.ra **Cammisa Francesca**, dom.ta presso la sede di servizio I.C. Romeo Cammisa, Via S. Di Giacomo, 3 – CAP 80029 Sant'Antimo (NA)

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 205/2000

- a) *in parte qua* del Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23, pubblicato il giorno 19 marzo 2021 nel sito internet del Ministero, degli Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, come disposto dalla nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021, in particolare dell'Allegato “A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. – Avvertenze”, laddove al punto “F” si precisa che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà” e con precipuo riferimento alla posizione del ricorrente, dell'Allegato “A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo”, laddove al punto 7.2 si specifica che il punteggio per il servizio

prestato in scuole o istituti non statali è ridotto alla metà;

- b) *quatenus opus* della summenzionata nota di trasmissione del Ministero dell'Istruzione prot. 9256/2021;
- c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato, ivi compresa la Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23.02.2009, ed in particolare la nota n. 4 della allegata Tabella di valutazione dei titoli;
- d) della nota dell'USR Campania - Ufficio VI A.T. di Napoli R.U. prot. n. 14218 dell'11/08/2021, relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024;
- e) delle relative graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 pubblicate in data 11.08.2021 sui siti web ufficiali di tutte le istituzioni scolastiche indicate dalla ricorrente nella propria domanda di immissione/aggiornamento, per il profilo di assistente amministrativo, ove è inserita con il punteggio di 54,95.

FATTO

In seguito alla pubblicazione dell'impugnato decreto n. 50/2021, avvenuta in data 19.03.2021, la ricorrente ha presentato all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale (ISIS) "Sereni Afragola – Cardito", ricadente nell'ambito dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Napoli – in data 21.04.2021 – domanda volta all'aggiornamento della propria posizione in vista della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024, per il profilo di Assistente Amministrativo (Area B), per il quale risultava già inclusa nella precedente graduatoria.

All'uopo, nella domanda ha evidenziato di aver prestato servizio sia in istituti statali, sia in istituti paritari (cfr. domanda di inserimento/aggiornamento in graduatoria – che si allega), accumulando il relativo punteggio.

Tuttavia, il bando impugnato è già di per sé gravemente lesivo della propria posizione soggettiva,

dal momento che – come evidenziato già in epigrafe – ha espressamente sancito che il punteggio per il servizio prestato in scuole o istituti paritari/parificati e comunque non statali è ridotto alla metà.

Tant'è che la ricorrente ha già impugnato per quanto di ragione il Bando con autonomo precedente ricorso al Capo dello Stato, notificato in data 16 luglio 2021 e spedito a mezzo posta raccomandata al Ministero resistente in data 17 luglio 2021, che deve intendersi pienamente assorbito dal presente ricorso, concernente anche la graduatoria.

Ad oggi, in seguito allo scrutinio della propria domanda, la ricorrente è presente nelle graduatorie ATA di circolo e di istituto di terza fascia delle trenta istituzioni scolastiche elette nella domanda, con un punteggio di 54,95.

È *ictu oculi* evidente che, qualora alla ricorrente fosse stato riconosciuto a punteggio pieno il servizio espletato negli istituti paritari, avrebbe ottenuto una migliore graduazione in tutte le graduatorie relative agli istituti indicati nella domanda.

Se alla ricorrente, per l'appunto, fosse stato riconosciuto il punteggio pieno – com'è suo diritto sulla base della più recente ed autorevole giurisprudenza del G.A. (ma di questo si dirà *infra*) – ella avrebbe beneficiato di un drastico *surplus* di punteggio, agevolmente quantificabile raddoppiando tutto il punteggio assegnatogli per il servizio svolto negli istituti parificati.

Da tanto sarebbero derivate *ipso facto* maggiori possibilità – per non dire la certezza – di essere convocato per incarichi di supplenza.

In merito alla prova dell'effettivo svolgimento di tali periodi di servizio, si rinvia alla documentazione allegata.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N.

**62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.L. N. 250/2005, CONVERTITO
NELLA L. N. 27/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 255 DEL
3.7.2001, CONVERTITO CON L. N. 333/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLA L. N. 107 DEL 2015, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. M. N. 94
DEL 2016 – INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E
DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE – ALTRI PROFILI.**

Con il presente mezzo, la ricorrente denuncia la violazione da parte del Ministero dell'Istruzione della L. n. 62/2000, che ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica”.

Invero l'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che “*1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita*”. Prosegue il comma 3 recitando: “*Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)*”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “*le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo*

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: *“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)”.*

Non può pertanto non ribadirsi l'illegittimità del Bando impugnato, per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (di recente, si veda TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, n. 621/2021, che ha autorevolmente sancito il principio in questa Sede evocato).

La ricorrente ha pertanto diritto a vedersi riconoscere punteggio pieno e non dimezzato per tutto il periodo di servizio svolto presso gli Istituti paritari, in guisa da poter maggiormente aspirare ad essere convocata per l'espletamento di incarichi di supplenza per il profilo di assistente amministrativo.

IN VIA CAUTELARE si chiede alla luce dei motivi innanzi esposti e della copiosa giurisprudenza – anche cautelare – del G.A., di riconoscere *medio tempore* il diritto della ricorrente, nella qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (in sigla personale ATA), ad ottenere la valutazione per intero del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso, previa adozione di idonee misure cautelari, con ogni conseguente statuizione.

Ai sensi dell'art. 13 del T.U.S.G., il presente giudizio è esente da contributo unificato trattandosi di pubblico impiego.

Si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice del fascicolo.

S.J.

(Avv. Antonio Camarca)''.

Tanto premesso

SI INSISTE

in questa Sede per le conclusioni testè rassegnate con il ricorso straordinario, previa emanazione di idonee misure cautelari.

Conseguenze di legge in ordine al carico delle spese, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.

Si precisa che il presente ricorso è esente da contributo unificato.

S.J.

(Avv. Antonio Camarca, firma digitale)